

REGOLAMENTO GENERALE EBAS

DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 4 Aprile 2025, salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Nel richiamare integralmente i contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti tempo per tempo vigenti, l'accordo provinciale 16 ottobre 2024 firmato da Coldiretti, Cia, Confagricoltura, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL che definisce la ripartizione della contribuzione complessiva provinciale da destinare ad EBAS, con il presente regolamento si disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale della Provincia di Sondrio denominato (EBAS).

GESTIONE RISORSE DEI FONDI

Le risorse derivanti dalle contribuzioni trimestrali sono ripartite negli appositi e specifici fondi a destinazione vincolata, nel rispetto del CPL e degli accordi vigenti come da seguente tabella:

NUOVA RIPARTIZIONE EBAS	AZIENDA	DIPENDENTE	TOTALE
FONDO COMUNE DI GESTIONE	0,12	0,12	0,24
MUTUALIZZAZIONE INTEGRAZIONE MALATTIA INFORTUNIO	0,40	0,40	0,80
RLST	0,20		0,20
WELFARE	0,28	0,28	0,56
DPI	0,30		0,30
TOTALE EBAS	1,30	0,80	2,10

Gli importi ripartiti ai fondi, sono al netto di tutti gli oneri di riscossione contabilizzata in proporzione all'entità delle entrate.

Fermo restando quanto indicato sopra, la gestione amministrativa dei Fondi spetta al Comitato di Gestione come previsto dallo Statuto ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate, assicurando in ogni caso la liquidità necessaria per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni nei termini previsti.

Di norma prelievi, erogazioni, pagamenti per qualsiasi titolo o causale ed il movimento dei fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente e approvate dal Comitato di Gestione, nel rispetto dello statuto; è consentita l'eccezione, in casi di reale urgenza per l'operatività dell'Ente, di firma disgiunta solo nei limiti di € 3.500 (tremilacinquecento) euro, dandone comunicazione nel primo Comitato Esecutivo.

MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

Richiamando l'obbligo del versamento trimestrale, che assolve l'impresa e di conseguenza i lavoratori dalle mutualizzazioni erogate dall'Ente Bilaterale nelle percentuali previste, potrà essere sanato il mancato versamento del contributo entro il mese successivo della normale scadenza, previa comunicazione ad EBAS con effettiva ricevuta della regolarizzazione della posizione.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti EBAS si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo idonei procedimenti giudiziari.

In caso di mancato versamento dei contributi, i servizi e le prestazioni a favore dell'impresa potranno essere riattivati solo a seguito dell'effettivo pagamento delle mensilità scoperte, mediante bonifico bancario. I servizi e le prestazioni a favore dei dipendenti saranno oggetto di valutazione di volta in volta da parte del Comitato di Gestione.

In mancanza di tale versamento il comitato di gestione si riserva di decidere la sanzione da applicare.

TITOLARITÀ PRESTAZIONI E DECORRENZA

Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi e delle prestazioni e provvidenze purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CPL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione ad EBAS.

RECLAMI SUGLI IMPORTI DELLE EROGAZIONI

Qualsiasi reclamo nei confronti di EBAS sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o rifiuto della pratica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

DECADENZA DEL DIRITTO A SERVIZIO E PRESTAZIONI

Il diritto a servizi e prestazioni a favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente;
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per passaggio del dipendente alla qualifica di dirigente/impiegato;

In ogni caso il lavoratore che avrà maturato il requisito di giornate minime lavorate nell'anno, potrà accedere alle prestazioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo.